

N. 12491/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione civile

Il Giudice
ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente

SENTENZA

nella causa vertente

TRA

in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in
elettivamente domiciliata in Catan presso lo studio dell'avv.
che la rappresenta e difende con mandato in calce alla citazione;

ATTRICE - OPPONENTE

E

in persona del Curatore *pro tempore*
elettivamente domiciliato ir presso lo
studio dell'avv. che lo rappresenta e difende con
mandato in calce alla comparsa di risposta;

in persona dell'Amministratore *pro tempore* con
elettivamente domiciliato ir presso lo studio dell'avv.
, che lo rappresenta e difende con mandato in calce alla comparsa
di risposta;

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'a a
, che lo rappresenta e difende con mandato in calce alla comparsa di
risposta;

in
persona del legale rappresentante *pro tempore* co



con vittoria di spese e compensi di lite».

MOTIVAZIONE

A quanto si legge in citazione, nella procedura esecutiva immobiliare 182/2011, in data 8/2/2022, l'odierna attrice propose opposizione agli atti esecutivi avverso una ordinanza emessa dal g.e. in data 5/11/2020.

Va subito evidenziato che l'attrice non ha prodotto l'ordinanza in questione, sicché non è stato agevole, per questo giudice, ricostruire lo svolgimento della procedura esecutiva e comprendere le doglianze dell'opponente.

Nemmeno è stata prodotta l'ordinanza che si assume emessa il 26/5/2022, e comunicata il 6/6/2022, con cui il g.e. denegò la chiesta sospensiva ed assegnò il termine per iniziare il giudizio di merito.

E non è contenuta, in citazione, alcuna confutazione delle ragioni di merito che il g.e. adottò per assumere le proprie determinazioni.

Si può comunque ricostruire quale fosse la doglianza dell'opponente, dato che la citazione riporta integralmente il ricorso.

Si apprende così che L. _____ è creditore dell'esecutata IV

quale cessionaria della I _____)

(già E _____); che detto credito era garantito da ipoteca di primo grado gravante su un terreno in Mascali, frazione Fondachello, in catasto a _____ ; che di detto terreno fu disposta la vendita tramite delega a professionista; che detta vendita si fondava su una perizia di stima (nemmeno questa prodotta) ritenuta errata dall'attrice, stante l'erronea classificazione del bene stimato come "zona espansione a carattere intensivo" (in sigla C1 che, consentirebbe solo attività di edificazione edilizia residenziale) mentre si trattava di "zona a sviluppo turistico alberghiero" (in sigla C4TA).

Sulla base di queste premesse, l'opponente sosteneva di voler «impugnare sia la perizia di stima che l'avviso di vendita (con separato ricorso) essendo la stessa viziata da nullità».

La citazione è stata notificata a tutte le controparti della procedura, e quindi tanto all'esecutata (nelle more fallita), tanto a tutti gli altri creditori, precedente e intervenuti, le cui generalità sono indicate in epigrafe.

Di questi si sono costituiti solo il F. _____ che ha eccepito la nullità della citazione per errata assegnazione dei termini, il t _____

, che ha pure chiesto il rigetto della impugnazione; (_____

), che ha aderito alla opposizione; la _____

che ha confermato di aver ceduto il credito all'attrice e per questo ha chiesto di essere estromessa.

Negli scritti conclusivi, la Curatela fallimentare ha evidenziato che l'esecuzione è stata dichiarata inammissibile, e che comunque la _____ non era stata ammessa al passivo; ma l'opponente ha replicato evidenziando di aver impugnato sia lo stato passivo che la _____



Sentenza n. 4643/2023 pubbl. il 14/11/2023
RG n. 12491/2022
Repert. n. 6975/2023 del 14/11/2023

declaratoria di improcedibilità, sicché lo scrivente ritiene di dover entrare nel merito della opposizione, anche superando l'eccezione di eventuale nullità della citazione, comunque sanata dalla costituzione dei convenuti interessati.

Orbene, come è evidente dalla stessa narrativa contenuta in citazione, l'opposizione agli atti esecutivi si rivolge alla perizia di stima.

Si tratta, pertanto, di una opposizione inammissibile.

La perizia di stima non è un atto che possa essere opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Essa serve a descrivere il bene e fornirne un valore che il g.e. possa assumere a base della vendita.

Ai sensi dell'art. 568 c.p.c., «Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569».

La perizia di stima può ricevere osservazioni o contestazioni delle parti, e la legge determina il modo in cui esse devono avvenire.

L'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c. prevede infatti che l'esperto stimatore, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569; le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

Non risulta che sia mai stato attivato il meccanismo di cui sopra.

Non risulta che, nemmeno in altra maniera, sia mai stata contestata la perizia.

In ogni caso, una volta che il g.e., sulla scorta di una relazione estimativa, giusta o sbagliata che sia, abbia deciso di adottare, sentite le parti, il valore suggerito dall'esperto, l'unico atto opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è l'ordinanza di vendita (o, eventualmente, la precedente ordinanza interlocutoria con la quale il g.e. abbia denegato la richiesta di richiamo o sostituzione dello stimatore, o di determinazione del prezzo in misura diversa).

Detta opposizione dovrebbe essere proposta nel termine di venti giorni.

Nella specie non risulta che il termine sia stato rispettato; anzi, è certo che l'opposizione è tardiva, poiché in essa si fa riferimento ad un avviso di vendita già pubblicato.

Va anche considerato che i venti giorni decorrono dalla conoscenza dell'atto, che nel caso di ordinanza emessa in udienza, si realizza all'udienza stessa; mentre, in caso di ordinanza riservata, si realizza con la comunicazione di cancelleria.

Non risulta, né è sostenuto dall'opponente, che vi siano stati vizi di conoscenza del provvedimento.

L'unica affermazione svolta per giustificare la tardività della opposizione, da parte dell'attrice, è la seguente: «l'odierno ricorrente, avendo avuto accesso ad una tavola della zona interessata dalla particella n. 677 ha, tuttavia, appreso che ...».



Tuttavia, non è prodotta la "tavola".

Non è spiegato quando avrebbe avuto luogo l' "accesso" ad essa.

Non è spiegato se tale tardiva conoscenza sia dovuta a cause incolpevoli che possano giustificare una remissione in termini.

Solo nelle conclusioni della citazione si rinviene un richiamo all'art. 153 c.p.c., secondo cui «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini».

Nessuna dimostrazione è stata data, nessuna istanza istruttoria è stata svolta, nemmeno è stato spiegato cosa giustificherebbe tale remissione.

In conclusione, l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile per un triplice ordine di motivi:

- 1) ove si sia inteso opporre (come si legge in citazione) la perizia di stima, trattasi di atto non opponibile;
- 2) ove si sia ritenuto (al di là dell'infelice espressione lessicale) di opporre l'ordinanza di vendita, non è stato osservato il termine perentorio di venti giorni;
- 3) ove si sia inteso proporre una opposizione tardiva previa remissione in termini, non si è dimostrato di essere incorsi in decadenza per causa non imputabile.

Dalla inammissibilità della opposizione consegue che l'attrice va condannata alla rifusione delle spese in favore delle controparti che si sono costituite per resistere.

Si impone invece la compensazione nel rapporto processuale con l'unica parte () che ha aderito alla opposizione.

Si impone anche la compensazione con la banca che, avendo ceduto il credito proprio alla attrice, non aveva specifica ragione di costituirsi. Deve ritenersi che la chiamata in giudizio, da parte dell'opponente, avesse solo valore di denuncia della lite, non essendo stata formulata alcuna specifica domanda.

Nulla sulle spese, com'è ovvio, nel rapporto con le numerosi parti non costituite, che vanno ora dichiarate contumaci.

Per quanto concerne la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione, si richiama Cass. 1360/2014, secondo cui «Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile».



Sentenza n. 4643/2023 pubbl. il 14/11/2023
RG n. 12491/2022
Repert. n. 6975/2023 del 14/11/2023

Nel caso di specie ricorre l'ipotesi sub D, poiché l'opposizione mirava ad ottenere, di fatto, la sospensione della vendita di un lotto che, per come risulta dai documenti prodotti da parte convenuta, aveva il valore di € 400.000.

Si applica dunque lo scaglione da € 260.001 ad € 520.000.

Per la presente fase di merito, considerando che il processo si è esaurito in due sole udienze e senza attività istruttoria, si applicano i minimi del giudizio di cognizione che, esclusa la fase istruttoria, ammontano ad € 6.023.

Va disposta la distrazione per il procuratore della convenuta che ne ha fatto richiesta.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara la contumacia di

Il sottoscritto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della convenuta, che ha fatto richiesta di opposizione agli atti esecutivi della procedura iscritta al n. 182/2011 R.G.E.;

2) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da
alla procedura iscritta al n. 182/2011 R.G.E.;

3) condanna in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite, che liquida, per la presente fase di merito ed in aggiunta a quanto già liquidato in fase sommaria, in € 6.023 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. se dovuti come per legge, a favore degli opposti costituiti

4) ordina la distrazione, in favore dell'avv. ..., di quanto liquidato in favore di

5) compensa le spese nei confronti di C e E

6) nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci.

Catania, 11/11/2023

il giudice

